

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023

386/2023/R/RIF

ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1261^a riunione del 3 agosto 2023

VISTI:

- la risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (di seguito: ONU) il 25 settembre 2015, recante “Trasformare il mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” (di seguito: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) e, in particolare, l'obiettivo 14;
- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/UE), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (di seguito: direttiva 2019/883/UE), che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi;
- la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (di seguito: direttiva 2019/904/UE);
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sugli effetti dei rifiuti marini sulla pesca;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- la legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica e in particolare l'articolo 3, contenente misure tributarie per la riduzione del conferimento in discarica;

- il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023” (di seguito: decreto-legge 61/23);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00182)”
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE” (di seguito: decreto legislativo 197/21);
- la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)” (di seguito: legge 60/22);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 257, recante il Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti;
- il decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 259, recante la Strategia nazionale per l’economia circolare;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e, in particolare, l’Allegato A;

- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF e in particolare il suo Allegato A recante “Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti” (di seguito: TITR);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF) e in particolare il suo Allegato A recante “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: deliberazione 2/2022/A), recante “Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (di seguito: TQRIF);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2022, 271/2022/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione della componente perequativa a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 17 maggio 2022, n. 60” (di seguito: deliberazione 271/2022/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2023, 216/2023/R/COM, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023” (di seguito: deliberazione 216/2023/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 263/2023/E/RIF, recante “Obblighi di comunicazione per l'implementazione dell'Anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini dell'applicazione del bonus sociale rifiuti per gli utenti domestici economicamente svantaggiati e dei sistemi perequativi nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 267/2023/R/COM, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall'1 maggio 2023” (di seguito: deliberazione 267/2023/R/COM), come successivamente integrata dalla deliberazione 304/2023/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante: “Aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 22 novembre 2022, 611/2022/R/RIF, recante: “Orientamenti per l'introduzione dei sistemi di perequazione connessi al rispetto della gerarchia dei rifiuti e al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati” (di seguito: documento per la consultazione 611/2022/R/RIF).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2008/98/CE stabilisce un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'UE, finalizzato alla protezione dell'ambiente e della salute umana, e in particolare all'articolo 4 stabilisce una gerarchia dei rifiuti, che rappresenta l'ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti sulla base del quale occorre prioritariamente perseguire l'obiettivo della prevenzione dei rifiuti e, successivamente, quelli della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio, del recupero e, da ultimo, quello dello smaltimento dei rifiuti;
- la direttiva 2018/851/UE, ha modificato la direttiva 2008/98/CE, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti, prevedendo l'implementazione di un modello di economia circolare e la promozione della corretta gerarchia dei rifiuti, stabilendo che gli Stati membri ricorrano *“a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti”*;
- inoltre, per quanto di interesse in questa sede, la citata direttiva 2018/851/UE è intervenuta anche sul tema dei rifiuti dispersi in mare, evidenziando - con il considerando 35 - che *“la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino è un problema particolarmente pressante e gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a fermare la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino nell'Unione europea, contribuendo in tal modo al conseguimento dell'obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (...), di prevenire e ridurre in misura significativa, entro il 2025, l'inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare i rifiuti provenienti da attività svolte sulla terraferma, inclusi i rifiuti marini e l'inquinamento da sostanze eutrofizzanti”*;
- sullo stesso argomento, la successiva direttiva 2019/904/UE - al considerando 3 - ritiene i rifiuti marini *“un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale di dimensioni sempre più vaste”*, individuando nella riduzione di tali rifiuti *“un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile dell'ONU: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”*;
- in materia di rifiuti marini, con la direttiva 2019/883/UE - che ha modificato la disciplina sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico introdotta dalla direttiva 2000/59/UE - sono state previste specifiche misure volte a tutelare l'ambiente marino, anche con riferimento ai rifiuti accidentalmente pescati; in particolare tale direttiva:
 - a) incide sulla loro classificazione, ricomprendendoli tra i *“rifiuti delle navi”* (articolo 2, punto 3));
 - b) estende ai rifiuti accidentalmente pescati il regime tariffario, *“incluso il diritto di conferimento”* (articolo 8, comma 2, lettera c)), previsto per i rifiuti delle navi – per i quali non si impone alcuna tariffa diretta, eccetto qualora il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata;

- c) suggerisce che *“per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri copr[a]no tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili”* (articolo 8, comma 2, lettera d));
- d) richiede agli Stanti membri di provvedere *“alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati (...)”* (articolo 8, comma 7).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in relazione al tema dei rifiuti marini, il decreto legislativo 197/21 (di attuazione della direttiva 2019/883/UE) ha rinnovato la disciplina inerente agli impianti portuali di raccolta, introducendo alcuni elementi di novità in materia di rifiuti accidentalmente pescati e, nello specifico, ha:
 - a) precisato che, sulla base della classificazione introdotta dal decreto legislativo 152/06, i rifiuti accidentalmente pescati sono rifiuti urbani (articolo 2, comma 2);
 - b) stabilito che i rifiuti accidentalmente pescati *“anche a fini tariffari s[ia]no comunque raccolti e quantificati separatamente”* (articolo 4, comma 4);
 - c) disposto che *“le Autorità competenti o i soggetti pubblici o privati deputati alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all'interno dei singoli porti stipul[i]no con le associazioni di rappresentanza delle imprese di settore, convenzioni, o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la definizione delle modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati (...)”* (articolo 7, comma 9);
 - d) previsto che *“la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comport[i] l'obbligo della corresponsione della tariffa (...)”* (articolo 8, comma 2, lettera d));
 - e) stabilito che *“i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all'anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (...)”* (articolo 8, comma 7).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la legge 60/22 il legislatore nazionale ha introdotto specifiche misure volte, per un verso, al contrasto della dispersione dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e, per un altro, alla corretta gestione degli stessi, contribuendo in tal modo al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia

circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione di tale fenomeno. In particolare, la citata legge:

- a) amplia la definizione di rifiuti accidentalmente pescati prevista dal decreto legislativo 197/21, ricomprendendo i *“rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo”* (articolo 1, comma 2, lettera a));
- b) definisce le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati anche nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità portuale o in caso di approdo in un porto non commerciale (articolo 2, commi 3 e 4);
- c) dispone che *“il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, [sia] gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 (...)”* (articolo 2, comma 5);
- d) prevede che al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale i relativi oneri, *“i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati s[ia]no coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n.147 del 2013”* (articolo 2, comma 7);
- e) a tale scopo, stabilisce che *“l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (...) disciplin[i] i criteri e le modalità per la definizione della [citata] componente (...) e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti (...)”*; all'Autorità è attribuita altresì l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della menzionata componente tariffaria (articolo 2, comma 8);
- in aggiunta, la medesima legge 60/22 introduce disposizioni inerenti ai rifiuti volontariamente raccolti:
 - a) definendoli come *“i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c)”* (articolo 1, comma 2, lettera b), dove per campagna di pulizia si intende *“l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3”* (articolo 1, comma 2, lettera c);
 - b) precisando che le menzionate campagne di pulizia devono essere organizzate *“su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza*

presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (...), nonché individuando puntualmente le categorie di soggetti promotori (articolo 3, commi 1 e 3);

- c) prevedendo, che ai rifiuti volontariamente raccolti qualificabili come tali, *“si appli[chi]no le disposizioni dell'articolo 2”* inerenti ai rifiuti accidentalmente pescati (articolo 3, comma 4).

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con la deliberazione 2/2022/A l'Autorità ha approvato il quadro strategico 2022-2025 individuando, tra l'altro, nell'ambito dell'obiettivo *“OS17. Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy”*, la seguente linea di intervento specifica sul tema dei rifiuti accidentalmente pescati: *“disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, anche definendone le relative modalità di indicazione negli avvisi di pagamento e vigilando sul corretto utilizzo delle risorse che ne derivano (...)”*;
- in attuazione delle competenze attribuite dalla citata legge 60/22, con la deliberazione 271/2022/R/RIF, l'Autorità ha quindi avviato un procedimento per:
 - a) disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati;
 - b) stabilire i criteri e le modalità per l'indicazione di tale componente negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;
 - c) individuare i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima componente, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- sulla base degli elementi acquisiti e a partire dall'esperienza e dalle disposizioni adottate negli altri settori regolati, tenendo debitamente conto delle specificità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con il documento per la consultazione 611/2022/R/RIF l'Autorità ha delineato i propri orientamenti in merito all'implementazione del meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e di quello inerente al rispetto della gerarchia dei rifiuti e ha prospettato l'adozione di un'impostazione semplificata e armonizzata volta a ridurre il numero di soggetti coinvolti e a minimizzare i flussi monetari e documentali necessari, contribuendo in tal modo anche al contenimento degli oneri di gestione dei meccanismi in parola;
- in particolare, per quanto di rilievo in questa sede, è stata prospettata l'introduzione della componente UR1 a copertura dei costi sostenuti a livello

nazionale nell'anno "a-2" per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati ($C_{RAP,i}$);

- nel medesimo documento per la consultazione l'Autorità ha, tra l'altro, prefigurato che la citata componente perequativa alimenti il conto specifico istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), "Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati", anche denominato Conto UR1;
- per quanto riguarda la quantificazione della citata componente perequativa, l'Autorità ha prospettato una prima valorizzazione della componente UR1 pari a 3 centesimi di euro/utenza per anno, da aggiornare in base agli effettivi quantitativi di rifiuti che saranno accidentalmente pescati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- relativamente alle modalità di gestione del richiamato meccanismo perequativo, coerentemente con l'impostazione semplificata e armonizzata prospettata, al fine di limitare il numero di soggetti coinvolti e i flussi monetari e documentali necessari, è stata sottoposta a consultazione l'intenzione di:
 - a) prevedere un unico soggetto tenuto all'invio di dati e informazioni a CSEA, individuato nel gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche in ragione della sua maggiore stabilità organizzativa rispetto ai gestori delle altre attività della filiera caratterizzate invece da frequenti avvicendamenti gestionali;
 - b) porre in capo ad un unico soggetto, individuato nel gestore dell'attività di raccolta e trasporto, l'obbligo di comunicare all'Ente territorialmente competente i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché di ripartire tali costi tra gli altri eventuali soggetti che operano nelle aree di competenza territoriale dell'Autorità di sistema portuale, tramite accordi stabiliti tra le parti e approvati dall'Ente territorialmente competente;
 - c) fissare tempistiche di versamento (o rimborso) a (da) CSEA delle componenti perequative, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione del meccanismo perequativo, tenuto conto della periodicità di riscossione prevista dal TQRIF di cui alla deliberazione 15/2022/R/RIF;
 - d) in analogia con gli altri settori regolati, introdurre specifici requisiti di ammissibilità dei beneficiari ai meccanismi perequativi per il riconoscimento dei contributi a carico del sistema, nonché attribuire a CSEA la definizione delle modalità operative di dettaglio per la gestione del meccanismo in parola.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- al fine di assicurare una maggiore diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi, nel sopracitato documento per la consultazione l'Autorità ha prospettato, fra l'altro, di ampliare le informazioni sul

servizio e sui risultati ambientali conseguiti nell'ambito tariffario, prefigurando di integrare le disposizioni in materia di trasparenza introdotte dal TITR dando agli utenti separata evidenza delle componenti perequative rispetto alle altre voci negli avvisi di pagamento, con l'indicazione – per quanto di interesse in tale sede - del valore unitario (euro/utenza) della componente perequativa relativa alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché della finalità per cui tale componente è stata istituita.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 333/2019/A, l'Autorità, ritenendo necessario stabilire un'interlocuzione tecnico-istituzionale di carattere permanente con tutti i livelli territoriali di governo titolari di competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani, ha istituito un Tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali;
- tale Tavolo, fermo restando le consuete modalità di consultazione che l'Autorità mette a disposizione di tutti i soggetti interessati, costituisce un ulteriore e precipuo strumento di confronto con le Regioni e le Autonomie locali al fine di promuovere un'efficace azione regolatoria, in considerazione della rilevanza che la stessa assume per i cittadini e per le istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, avviando un'interlocuzione finalizzata, tra l'altro, a individuare e monitorare le specifiche criticità relative ai processi decisionali di programmazione, organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché a rafforzare la cooperazione fra i soggetti territorialmente competenti, anche nella direzione di favorire un perfezionamento del processo di costituzione e/o operatività delle strutture organizzative degli Enti di governo d'Ambito;
- in relazione al documento per la consultazione 611/2022/R/RIF, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera b), della legge 205/17, ha pertanto sentito le Regioni e le Autonomie locali convocando una specifica riunione del citato Tavolo tecnico, segnatamente in data 14 dicembre 2022.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 611/2022/R/RIF sono pervenuti all'Autorità 19 contributi (da parte di Enti di governo d'Ambito, Comuni, gestori e loro rispettive associazioni, nonché altri soggetti istituzionali);
- dai contributi ricevuti, nonché in esito alla menzionata riunione del Tavolo tecnico, è emersa un'ampia condivisione dell'impostazione dell'Autorità, pur in presenza di alcuni suggerimenti e spunti di approfondimento; in particolare, per quanto riguarda il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati:
 - a) in relazione al perimetro dell'intervento regolatorio, alcuni operatori hanno evidenziato l'opportunità di ricomprendervi esplicitamente, oltre che i rifiuti accidentalmente pescati (articolo 2, commi 7 e 8 della legge 60/22),

anche i rifiuti volontariamente raccolti, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della medesima legge;

- b) per quanto riguarda la misurazione dei quantitativi, diversi soggetti hanno segnalato la necessità di tenere in considerazione che, ai sensi della legge 60/22, l'obbligo di pesatura dei rifiuti in parola trova applicazione solo in caso di conferimento presso gli impianti portuali di raccolta, suggerendo negli altri casi di far riferimento alla rilevazione dei quantitativi conferiti all'impianto di trattamento, individuabili avendo un flusso di raccolta separata rispetto alle altre tipologie di rifiuto urbano, oppure all'utilizzo di sistemi di pesatura di tipo presuntivo già adottati in presenza della tariffa corrispettiva;
- c) in merito alle modalità di determinazione dei costi di gestione di tali rifiuti, è stata rilevata l'esigenza di circoscrivere e chiarire il perimetro cui fanno riferimento le relative attività e i costi connessi; in tale ambito, alcuni rispondenti hanno evidenziato che, in attuazione delle previsioni contenute nella direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, i pertinenti sistemi di responsabilità estesa del produttore (*Extended Producer Responsibility* - *EPR*) devono farsi carico anche dei costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e del successivo trasporto e trattamento;
- d) rispetto alle modalità di calcolo e valorizzazione della componente perequativa, è emersa l'esigenza di dimensionare la provvista in modo prudenziale rispetto alle stime del costo da coprire, per evitare il ricorso all'utilizzo di disponibilità esistenti presso altri conti di gestione presso CSEA, anche alla luce della proposta di estendere il meccanismo perequativo alla gestione dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché del grado di incertezza, ad oggi, sulla quantificazione di tali rifiuti, espresso dalla generalità dei rispondenti;
- e) relativamente alle modalità di gestione:
 - emergono posizioni non univoche in relazione all'orientamento di individuare nel gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti l'unico interlocutore con CSEA; alcuni rispondenti, in ragione dell'elevata parcellizzazione di tali gestori, hanno suggerito di far riferimento all'Ente territorialmente competente, senza tuttavia esplicitare i flussi documentali e monetari conseguenti; diversamente, i gestori e le loro associazioni di categoria hanno condiviso l'impostazione semplificata prospettata dall'Autorità, pur riconoscendo un aggravio dell'attività amministrativa in capo ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
 - taluni rispondenti, con riferimento alla modalità prospettata di ripartizione, da parte del gestore della raccolta e trasporto, dei costi riconosciuti da CSEA tra gli altri eventuali soggetti che contribuiscono alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (inclusi i soggetti, non regolati dall'Autorità, che gestiscono gli impianti portuali di raccolta

nelle aree di competenza delle Autorità di sistema portuali), evidenziano la necessità di definire precisamente la procedura di tale ripartizione, nonché le tempistiche di rimborso, per evitare possibili contenziosi tra soggetti che di norma non hanno rapporti contrattuali pregressi, sottolineando inoltre l'onere amministrativo rilevante attribuito ai gestori della raccolta e trasporto;

- alcuni soggetti hanno evidenziato l'opportunità di traslare all'anno "a+1" le tempistiche di comunicazione dei dati e delle informazioni, nonché dei versamenti e degli esborsi - uniformandole agli altri settori regolati - in modo da garantire la disponibilità dei dati di fatturazione annuali da parte degli interessati, consentendo, inoltre, in tal modo, il completamento degli incassi ordinari del tributo TARI e delle relative componenti perequative;
- è emersa la richiesta di definire le modalità di gestione delle componenti perequative in caso di avvicendamento gestionale;
- f) in tema di trasparenza documentale, si rileva una generale condivisione delle misure prospettate;
- g) riguardo all'entrata in vigore del meccanismo prospettato, alcuni operatori hanno proposto una dilazione delle tempistiche previste in consultazione per l'applicazione della componente UR1, anche per consentire l'acquisizione di maggiori dati relativi ai rifiuti accidentalmente pescati, tenuto conto che il modello unico di dichiarazione ambientale relativo al 2022 non aveva ancora recepito le modifiche previste all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 197/21, non essendo pertanto sempre disponibili dati di monitoraggio relativi all'annualità oggetto di rilevazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 216/2023/R/COM, l'Autorità ha adottato un primo provvedimento d'urgenza a favore delle utenze e forniture site nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 e i giorni successivi, prevedendo in particolare la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1 maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro;
- in attuazione del decreto-legge 61/23, con la successiva deliberazione 267/2023/R/COM, l'Autorità:
 - a) ha disciplinato, tra l'altro, la durata della sospensione automatica dei termini di pagamento e le anticipazioni a sostegno dei gestori del servizio a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario, identificando la CSEA quale soggetto preposto all'erogazione delle suddette anticipazioni, anche prevedendo per il settore dei rifiuti (con la deliberazione 304/2023/R/COM)

specifiche modalità di determinazione della richiamata anticipazione in considerazione delle modalità e delle tempistiche di riscossione adottate da taluni gestori dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti;

- b) con particolare riferimento al settore dei rifiuti urbani ha previsto che CSEA possa utilizzare le giacenze esistenti presso altri conti di gestione relativi ai settori ambientali nelle more dell'istituzione di apposite componenti perequative e specifici conti dedicati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 60/22, istituire un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati;
- esplicitare, anche alla luce dei contributi presentati in sede di consultazione, che il meccanismo perequativo di cui al precedente alinea sia utilizzato anche ai fini della copertura, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 60/22, dei costi di gestione relativi ai rifiuti volontariamente raccolti - anche attraverso campagne di pulizia - in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, qualificabili come tali ove rispondano ai requisiti, sia soggettivi (soggetti organizzatori e soggetti promotori) che oggettivi (modalità di svolgimento delle campagne di pulizia) previsti dalla normativa vigente;
- ricomprendere nei costi di gestione di cui ai precedenti alinea i costi finalizzati alla chiusura del ciclo dei rifiuti e verificabili attraverso opportuna documentazione contabile, sostenuti dagli operatori incaricati della gestione medesima nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento, a valle del loro conferimento presso le strutture di raccolta previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali ricavi per la valorizzazione dei materiali, al fine di promuovere, laddove possibile, l'avvio a riciclaggio dei medesimi, in coerenza con la gerarchia dei rifiuti, nonché al netto di eventuali corrispettivi riconosciuti dai pertinenti sistemi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa dei produttori;
- specificare che tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, richiedendo all'Ente territorialmente competente di verificare l'assenza di duplicazione nel relativo riconoscimento;
- tener conto dell'avvenuta approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2023, mediante il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023, che ha recepito le modifiche previste all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 197/21 in merito ai dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati, acquisiti dai soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- differire all'anno "*a+1*" i termini di comunicazione a CSEA dei dati e delle informazioni, nonché dei versamenti derivanti dall'applicazione delle componenti perequative e dei rimborsi dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- per i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale, prevedere che il soggetto che gestisce gli impianti e i servizi portuali di raccolta possa presentare istanza di riconoscimento dei costi per la gestione di tali rifiuti direttamente all'Autorità di sistema portuale competente, al fine di semplificare l'onere amministrativo e i connessi flussi informativi e monetari;
- nei casi di cui al precedente alinea, identificare l'Autorità di sistema portuale quale soggetto responsabile dei rapporti con CSEA, direttamente o per il tramite di un soggetto dalla medesima individuato, potendo l'Autorità individuare *“i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione”* della componente perequativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 60/22.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- analogamente a quanto avviene negli altri settori regolati, che le eventuali agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi vengano compensate tramite una specifica componente perequativa da applicare alle utenze del servizio dei rifiuti urbani, allo scopo di limitare l'utilizzo di giacenze esistenti presso altri conti di gestione;
- a tale fine, istituire un Conto destinato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, che verrà alimentato dalla componente tariffaria di cui al punto precedente;
- in coerenza con quanto previsto per gli altri conti perequativi, attribuire la gestione di tale Conto a CSEA.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- istituire le componenti perequative, espresse in euro/utenza, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva, e disciplinarne le relative modalità di calcolo, nominandole opportunamente – in ottica di trasparenza – in modo da facilitarne la comprensione da parte dell'utenza e in particolare:
 - a) la componente perequativa $UR_{1,a}$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza;
 - b) la componente perequativa $UR_{2,a}$, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza;
- relativamente alla quantificazione delle citate componenti, in sede di prima applicazione:
 - a) fissare, anche sulla base degli elementi emersi dalla consultazione, il valore della componente UR_1 a 0,10 euro/utenza;
 - b) fissare il valore della componente UR_2 pari a 1,5 euro/utenza;

- c) prevedere che le quantificazioni delle citate componenti perequative possano essere aggiornate annualmente in relazione al fabbisogno dei relativi Conti;
- in merito alla gestione dei meccanismi perequativi in parola, istituire presso CSEA i seguenti conti:
 - a) il “Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti”, denominato Conto UR_1 , alimentato dalla componente $UR_{1,a}$;
 - b) il “Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi”, anche denominato Conto UR_2 , alimentato dalla componente perequativa $UR_{2,a}$;
- al fine di contenere gli oneri di gestione dei meccanismi perequativi, limitando il numero dei soggetti coinvolti e i flussi documentali e monetari necessari, anche sulla base degli elementi emersi dalla consultazione:
 - a) individuare nel gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti il soggetto tenuto ai rapporti con CSEA, per le informazioni e le partite economiche relative ai gestori, opportunamente validate dall’Ente territorialmente competente; il medesimo gestore sarà tenuto al riconoscimento ai gestori richiedenti delle partite economiche spettanti;
 - b) precisare termini e modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti sostenuti nell’anno precedente;
 - c) nel caso di soggetti che, pur non erogando il servizio di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito tariffario in questione, gestiscono impianti portuali di raccolta, individuare l’Autorità di sistema portuale quale ente che raccolga e asseveri le istanze di riconoscimento dei costi da parte di tali soggetti;
- in analogia con gli altri settori regolati:
 - a) posticipare le tempistiche previste per il versamento e la compensazione delle partite perequative, in modo da garantire la disponibilità dei dati di fatturazione annuali da parte dei soggetti;
 - b) confermare i requisiti di ammissibilità dei beneficiari ai meccanismi perequativi per il riconoscimento dei contributi a carico del sistema, nonché l’attribuzione a CSEA della definizione delle modalità operative di dettaglio;
 - c) confermare che, in caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori, CSEA applichi sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di interesse legale, per ritardi fino a 14 giorni, oppure il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato per ritardi che superano i 14 giorni;
 - d) confermare che entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dal 2025, CSEA trasmetta all’Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei conti perequativi, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti perequative;

- e) prevedere che CSEA possa utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri conti perequativi da essa gestiti relativamente al settore ambientale per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità dei conti perequativi del settore dei rifiuti urbani, a condizione che sia garantita la capienza dei Conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro;
- f) disporre che i costi derivanti dalla gestione dei conti perequativi del settore dei rifiuti urbani sostenuti da CSEA siano spesati a valere sui Conti medesimi, previa approvazione dell'Autorità;
- g) dare mandato alla CSEA di identificare le modalità operative più efficienti per gestire pagamenti e versamenti relativi alle componenti perequative oggetto del presente provvedimento, al fine di contenere gli oneri amministrativi relativi alla gestione di tali partite;
- tenendo conto delle richieste emerse in consultazione, disciplinare le modalità di gestione delle componenti perequative residue in caso di avvicendamento gestionale, prevedendo che l'Ente territorialmente competente calcoli e approvi i relativi importi;
- al fine di garantire le necessarie tempistiche per lo sviluppo e l'implementazione dei meccanismi perequativi sopra esposti, confermare la decorrenza delle presenti disposizioni a valere dal 2024.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- integrare il TITR, in coerenza con le misure prospettate in consultazione, prevedendo le informazioni aggiuntive da introdurre negli avvisi di pagamento inviati agli utenti, con l'indicazione in particolare del valore unitario delle componenti perequative, nonché delle finalità per cui tali componenti sono state istituite

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani

- 1.1 A decorrere dall'1 gennaio 2024 si applicano le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, con l'introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza.

Articolo 2

Disposizioni relative al TITR

- 2.1 Al fine di garantire che, a decorrere dall'1 gennaio 2024, nei documenti di riscossione sia fornita separata evidenza degli importi addebitati con riferimento alle singole componenti perequative, all'Articolo 6, comma 6.1 del TITR, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
- “g-bis) relativamente a ciascuna delle componenti perequative, l'indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite;”.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, CSEA sottopone alla verifica della Direzione Assetti e Governance Ambientale dell'Autorità le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni a CSEA, nonché ai versamenti sui Conti oggetto del presente provvedimento, al fine di contenere gli oneri amministrativi relativi alla gestione di tali partite.
- 3.2 La presente deliberazione è trasmessa al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), a Cassa per i servizi energetici e ambientali, ad ASSOPORTI, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché ad ANUTEL, CISAMBIENTE, ASSOAMBIENTE e UTILITALIA.
- 3.3 Il presente provvedimento – unitamente al TITR, di cui all'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF, come integrato e modificato dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione – è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini